

**Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 —  
Italia/Commissione**

(Causa T-424/05) <sup>(1)</sup>

*(Aiuti di Stato — Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo del provvedimento — Incidenza sul commercio tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza — Art. 87, n. 3, lett. c), CE)*

(2009/C 90/37)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Buci e E. Righini, agenti)

**Oggetto**

Annullamento della decisione della Commissione 6 settembre 2005, 2006/638/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti che prevede incentivi fiscali in favore di taluni fondi comuni di investimento specializzati nella detenzione di azioni di società a piccola o media capitalizzazione ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato europeo (GU 2006, L 268, pag. 1)

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 28.1.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 —  
Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset  
Management/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-445/05) <sup>(1)</sup>

*(Aiuti di Stato — Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta e individuale — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo del provvedimento — Obbligo di recupero)*

(2009/C 90/38)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrenti:* Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management (Roma); e Fineco Asset Management (Roma) (rappresentanti: G. Escalar, G. Cipolla e V. Giordano, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

**Oggetto**

Annullamento della decisione della Commissione 6 settembre 2005, 2006/638/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti che prevede incentivi fiscali in favore di taluni fondi comuni di investimento specializzati nella detenzione di azioni di società a piccola o media capitalizzazione ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato europeo (GU 2006 L 268, pag. 1)

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 48 del 25.2.2006.